

Delibera n. 57/2021

Progressioni di carriera del personale dell’Autorità di regolazione dei trasporti relative al biennio valutativo 2015/2016. Esecuzione della sentenza TAR Lazio n. 3023/2020, pubblicata il 6 marzo 2020.

L’Autorità, nella sua riunione del 22 aprile 2021

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: “Autorità”);
- VISTO** il Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale adottato dall’Autorità con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013 e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli da 42 a 46 recanti la disciplina della progressione di carriera dei dipendenti dell’Autorità all’interno delle aree di inquadramento, basata sulle valutazioni annuali dei risultati individuali raggiunti per due anni consecutivi;
- VISTO** il Regolamento sulle progressioni di carriera del personale dell’Autorità adottato con delibera n. 53/2017 del 6 aprile 2017, che fissa le modalità attuative delle progressioni di carriera, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del sopra citato Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale;
- VISTO** il documento “Performance Management”, approvato con la delibera n. 30/2015 del 25 marzo 2015 che trova applicazione con riferimento al biennio 2015-2016;
- VISTO** l’Accordo sull’individuazione dei parametri per l’attribuzione dei passaggi di livello stipendiale o di qualifica relativi al biennio 2015 – 2016, sottoscritto in data 27 marzo 2017 fra l’Autorità e le OO.SS.;
- VISTA** la delibera n. 90/2017 del 27 giugno 2017 con la quale sono state approvate le progressioni di carriera del personale di ruolo dell’Autorità riferite al biennio di valutazione 2015/2016, decorrenti, ai fini giuridici ed economici, dal 1° luglio 2017, come riportate nell’Allegato A alla medesima delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- CONSIDERATO** che il dott. [...omissis...], dipendente di ruolo dell’Autorità con la qualifica di Funzionario, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la valutazione relativa alle “performance” dell’anno 2016, nonché le sopraccitate delibere n. 53/2017 contenente le modalità attuative delle progressioni di carriera, e n. 90/2017, con la quale sono state approvate le progressioni di carriera riferite al biennio 2015/2016;
- VISTA** la sentenza n. 3023/2020, pubblicata il 6 marzo 2020, con la quale il TAR Lazio ha accolto, tra i vari motivi di ricorso, le doglianze relative all’applicazione del nuovo criterio consistente nell’apporto fornito dal singolo dipendente nel conseguimento degli obiettivi strategici indicati dal Consiglio, fissato dal Regolamento adottato con la sopra citata delibera n. 53/2017, per la valutazione di attività svolte in anni

antecedenti, non prevedendo, peraltro, detto criterio parametri e pesi per la misurazione dell'apporto fornito dai valutati da utilizzare ai fini dell'individuazione dei dipendenti cui attribuire le progressioni, e ha pertanto annullato la delibera n. 53/2017 e la delibera n. 90/2017, *"nella parte di interesse del ricorrente"* prevedendo, conseguentemente, che l'Autorità debba conformarsi *"mediante una nuova valutazione del ricorrente per il biennio 2015-2016 secondo criteri pertinenti agli anni di riferimento"*;

RITENUTO di dare esecuzione alla predetta sentenza del TAR Lazio n. 3023/2020 provvedendo a reiterare la deliberazione di attribuzione della progressione di carriera del ricorrente, riferita al biennio 2015/2016, mediante l'adozione di un ulteriore provvedimento deliberativo, adeguatamente motivato - sulla base delle indicazioni del Giudice amministrativo - con riferimento ai criteri pertinenti al suddetto biennio;

CONSIDERATO che i criteri pertinenti da tenere in considerazione nella nuova valutazione sono rinvenibili nell'articolo 42 del sopra citato Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale che prevede, a garanzia dei principi di trasparenza e imparzialità, che le progressioni di carriera siano deliberate dal Consiglio su proposta del Segretario Generale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e sulla base delle valutazioni annuali dei risultati raggiunti predisposte dal Nucleo di valutazione;

TENUTO CONTO che la valutazione annuale dei risultati raggiunti dal [...omissis...] per l'anno 2016, pur avendo costituito oggetto di impugnazione dinanzi al TAR Lazio, non è stata incisa dalla sentenza n. 3023/2020;

VISTA la proposta motivata del Segretario Generale con la quale è proposta l'attribuzione al dipendente della progressione di carriera consistente in un passaggio di livello stipendiale, sulla base delle motivazioni ivi riportate che tengono conto delle valutazioni dei risultati raggiunti nel biennio 2015-2016, come predisposte dal Nucleo di valutazione, nonché delle disponibilità di bilancio;

CONSIDERATO che il processo valutativo previsto dall'articolo 42 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico si fonda sull'esercizio delle specifiche prerogative in capo a tre distinti soggetti individuati nel Segretario Generale, nel Nucleo di valutazione e nel Consiglio dell'Autorità;

RITENUTO pertanto di reiterare l'approvazione della progressione di carriera del [...omissis...], riferita al biennio 2015/2016, incisa dal parziale annullamento della delibera n. 90/2017 disposto dalla citata sentenza n. 3023/2020, aderendo alla proposta del Segretario Generale sulla base delle motivazioni in essa contenute, integralmente riportate nell'allegato A alla presente delibera;

Su proposta del Segretario Generale

DELIBERA

1. in esecuzione della sentenza n. 3023/2020 del TAR Lazio, pubblicata il 6 marzo 2020, la progressione di carriera del [...omissis...], riferita al biennio di valutazione 2015/2016, in esito a nuova valutazione condotta secondo i criteri pertinenti agli anni di riferimento, è confermata, sulla base delle motivazioni

esplicitate nell'allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel passaggio di livello stipendiale da "Funzionario FI3" a "Funzionario FI2", con decorrenza, ai fini giuridici ed economici, dal 1° luglio 2017;

2. la presente delibera è pubblicata, priva dell'allegato A, sul sito *web* istituzionale dell'Autorità ed è notificata, completa dell'allegato A, al destinatario del provvedimento di cui al punto 1.

Torino, 22 aprile 2021

Il Presidente
Nicola Zaccheo